



COMUNE DI TRANI

n. 108 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal 12-01-18 al 27-01-18 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

CITTA' DI TRANI

Medaglia d'Argento

AREA URBANISTICA

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Via Tenente Morricò 2, Palazzo di Città 70059 Trani (BT)

Tel 0883/581314 Fax 0883/581356

P.E.C. ufficio.suap@cert.comune.trani.bt.it

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) N. 8 DEL 08 GENNAIO 2018

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35"; in particolare:

l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del medesimo D.P.R., l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al SUAP per il rilascio del titolo;

all'art. 3, comma 1, del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

CONSIDERATO CHE:

- **l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00** stabilisce: "spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale";

- **l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00** attribuisce ai Dirigenti, tra l'altro: "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie".

VISTA l'istanza pervenuta all'Ufficio SUAP in data 17/12/2015 a firma del Sig. SAVINO STORELLI, nato a Trani (BT) il 29/06/1965 ed ivi residente alla Via Paolo Borsellino n. 87, in qualità di Amministratore Unico della società **ALBAS ESTRAZIONE MARMI S.r.l.**, con sede legale in Trani alla Via Vittorio Malcangi n. 115 e sede operativa in TRANI in Località Sant'Elena, e avente ad oggetto così come definito nell'istanza stessa di richiesta di A.U.A.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per emissioni in atmosfera e acustiche ex art. 269 D.L.gs 152/2006 relativa ad attività di cava di calcare presso lo stabilimento sito a Trani (BT) in Località Sant'Elena;

VISTO l'art. 2 del DPR 160/10 che individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi nei quali rientrano le attività in oggetto;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio del 17/12/2015 prot. n. 51283 con la quale si inviava istanza di AUA alla Provincia BT competente ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

ACQUISITA la **Determinazione Dirigenziale n. 1315 del 23/11/2017** della Provincia di Barletta – Andria – Trani pervenuta a mezzo P.E.C. in data 12/12/2017 n. prot. 40603 del 21/12/2017 a questo Sportello Unico Attività Produttive della Città di Trani competente nel rilascio del provvedimento unico Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. ai sensi dell' art. 4 c. 7 del D.P.R. n. 59/2013 che costituisce parte integrante del suddetto provvedimento,

Tutto ciò premesso,

SI RILASCI

IL PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO ALLA SOCIETÀ ALBAS ESTRAZIONE MARMI S.r.l., con sede legale in Trani (BT) alla Via Vittorio Malcangi n. 115 e sede operativa in TRANI (BT) in Località Sant'Elena, per l'attività di emissioni in atmosfera e acustiche ai sensi dell'ex art. 269 D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa ad attività di cava di calcare presso lo stabilimento sito a Trani (BT) in Località Sant'Elena;

L'attività dovrà essere svolta in stretta osservanza di tutte le prescrizioni riportate nella Determinazione del Dirigente del VI Settore – Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura, e Az. Agricole, Ambiente, Rifiuti, Elettrodotti (provincia BAT) n. 1315 del 23/11/2017, che qui si intendono integralmente trascritte.

La presente Autorizzazione, che viene lasciata fatti salvi i diritti dei terzi, ha durata pari a **quindici anni** a decorrere dalla data di rilascio.

Si fa presente che, ai sensi dell'art 3 c. 4 l.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi alla competente sede del TAR Puglia ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data della sua ricezione.


SI DISPONE


- **Che il presente provvedimento venga pubblicato mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line.**
- **Che il presente provvedimento venga trasmesso a:**
 1. Sig. Savino STORELLI, in qualità di Amministratore Unico della società ALBAS Estrazione Marmi S.r.l. albassnc@legalmail.it;
 2. Provincia di BAT - VI Settore – Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura, e Az. Agricole, Ambiente, Rifiuti, Elettrodotti ambiente.energia@cert.provincia.bt.it - polizia.provinciale@cert.provincia.bt.it;
 3. ASL BAT SIS protocollo@mailcert.aslbat.it;
 4. ARPA PUGLIA DAP BAT dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it.

IL DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA

Ing. Giovanni Didonna

Domenico Petrigliani





PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1315 DEL 23/11/2017

VI Settore - Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura,, e Az.
Agricole,Ambiente, Rifiuti, Elettrodomoti (Provincia BAT)

N. 202 Reg. Settore del 23/11/2017

Oggetto: SOCIETA' ALBAS ESTRAZIONE MARMI S.r.l. – schema di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per autorizzazione alle emissioni in atmosfera e acustiche - impianto sito in loc. Sant'Elena, Trani.

Alla presente determinazione, adottata il 23/11/2017, è stato assegnato il seguente numero del registro generale 1315 anno 2017

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia il 23/11/2017, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

La Società ALBAS ESTRAZIONE MARMI S.R.L. (in seguito: Società), con sede legale in via Vittorio Malcangi, 115, Trani, ha depositato presso il SUAP del Comune di Trani (in seguito: SUAP), l'istanza di A.U.A. avente ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, ex DPR 59/2013, per autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 d.lgs. 152/06, e nulla osta di impatto acustico relativa ad attività di cava di calcare presso lo stabilimento sito in località Sant'Elena, Trani;

Con nota n. 51283 del 17/12/15, acquisita in atti al prot. n. 57371 del 22/12/15, il SUAP ha trasmesso alla Provincia, ai sensi dell'art. 4 DPR 59/2013, l'istanza di A.U.A.;

Con nota n. 27932 del 24/06/16, la Provincia ha indetto e convocato la conferenza di servizi istruttoria (in seguito: CDS) il cui verbale è stato trasmesso con nota n. 31656 del 21/07/16;

con nota del 11/01/17, in atti al prot. n. 963 del 12/01/17, la Società ha trasmesso documentazione integrativa a riscontro delle richieste della CDS;

Con nota n. 19145 del 30/05/17, la Provincia ha convocato la seconda riunione della CDS, il cui verbale è stato trasmesso con nota n. 22662 del 23/06/17;

VISTI:

gli elaborati progettuali allegati all'istanza ed acquisiti nell'ambito del procedimento istruttorio;
i pareri favorevoli con prescrizioni espressi da ARPA Puglia, con propria nota n. 38587 del 20/06/17, e da ASL BAT con propria nota n. 38515 del 21/06/17;
gli esiti della Conferenza di Servizi;

CONSIDERATI:

l'art. 3, co. 1, DPR 59/2013 ai sensi del quale si rende obbligatoria l'autorizzazione unica ambientale "[...] al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

l'art. 14-ter, co. 7, L. 241/90, ai sensi del quale "l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.";

CONSIDERATO, inoltre, che:

si ritiene acquisito l'assenso senza condizioni del Comune di Trani, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 7, L. 241/90;

VISTI:

il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. T.U.A.;

il D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.";

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

il D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

la Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 3/2002 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";

la L.R. 17/2000 e la L.R. 17/2007;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla D.G.P. n. 29 del 15.03.2010;

il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

il D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

lo Statuto della Provincia di Barletta Andria Trani;

la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 33 del 03.08.2016, avente ad oggetto "Art. 1, comma 423, legge di stabilità n. 190/2014 - Stralcio del Piano di Riassetto Organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale - Riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente e contestuale modifica al Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con D.G.P. n. 32 del 18/12/2009";

la Delibera del Consiglio Provinciale n. 46 del 29.08.2017 "Approvazione rendiconto della gestione dell'esercizio 2016";

la Delibera del Consiglio Provinciale n. 47 del 29.08.2017 "Ripiano rinveniente dal rendiconto della gestione dell'esercizio 2016";

la Deliberazione del Consiglio Provinciale 12 del 27.12.2016 avente ad oggetto "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)";

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 27.12.2016 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione Finanziario Annualità 2016 con finalità autorizzatoria e 2017-2018 con finalità conoscitiva. Approvazione definitiva";

la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 59 del 29.12.2016 avente ad oggetto "Piano delle Performance 2016-2018: PDO/PEG su base triennale. Approvazione";

la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 17.01.2017 avente ad oggetto "Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai dirigenti responsabili dei servizi ed indirizzi operativi – Esercizio provvisorio anno 2017";

la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 31/01/2017 avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2017-2019. Aggiornamento 2017";

Atteso altresì che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa.

Dato atto che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, così come indicato nel Piano delle Performance 2016-2018 – P.D.O – P.E.G. approvato con DCP n. 14/2016;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di **adottare** lo schema di Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. in relazione alla specifica Autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/2006, per l'attività di cava di calcare presso lo stabilimento sito in località Sant'Elena, Trani, gestita dalla Società ALBAS ESTRAZIONE MARMI srl, con sede legale in via Vittorio Malcangi 115, Trani;

Di **disporre** che l'esercizio dell'impianto avvenga con le prescrizioni di seguito riportate:

1) rispettare i limiti, frequenze di campionamento e metodiche come da tabella seguente;

Punto di emissione	Provenienza	Tipologia di emissione	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm ³)	Frequenza delle analisi
ED	Emissioni diffuse lungo perimetro dello stabilimento (almeno 5 postazioni)	Diffusa	Polveri totali	<5	Annuale

Metodi di analisi:

1)	NIOSH 0500 *)	Particulates not otherwise regulated, total
*) Note		
<ul style="list-style-type: none">- Con contemporanea misura dei parametri meteorologici temperatura, umidità, direzione e intensità del vento;- Opportunamente adattato ad un monitoraggio in ambiente esterno.- Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA DAP BAT.- Si ricorda in ogni caso che deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:<ul style="list-style-type: none">- il posizionamento dei punti di prelievo;- le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.		

2) Impegnarsi alla puntuale osservanza di tutte le misure di mitigazione e contenimento delle emissioni proposte nel corso del procedimento ed in tutti gli atti acquisiti, con le seguenti prescrizioni:

- la barriera arborea perimetrale, da ampliare e potenziare, sia costituita da assortimento vegetale tale da garantire la massima intercettazione delle polveri diffuse tramite gli apparati fogliari; pertanto si prescrive un'altezza d'impianto minima di 1,5 m, una densità di impianto di 1pianta/metro lineare, la scelta di specie mediterranee sempreverdi ad accrescimento rapido e tale da garantire una mitigazione degli impatti emissivi sui terreni agricoli al contorno e panoramici dell'opera nel contesto di ubicazione, da valutarsi preventivamente con il competente ufficio comunale;
- sia garantita la costante pulizia della viabilità e dei piazzali asfaltati, anche mediante frequente spazzolamento meccanico della polvere;
- sia garantito il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dallo stabilimento, in caso di viabilità pubblica esterna asfaltata;

- siano attivate procedure interne volte ad attuare la limitazione della emissione diffusa delle polveri;
 - I mezzi di trasporto del materiale escavato siano dotati di idoneo sistema di copertura (es: teloni), atto a contenere lo spolverio del materiale nel percorso di trasferimento dello stesso, ed il loro transito avvenga con velocità limitata sia sulla strada di accesso all'impianto che sulle aree interne alla cava;
 - Siano inserite sull'impianto tecnologie efficaci aggiuntive (come postazioni fisse di umidificazione tramite nebulizzatori, taglio della pietra ad umido) rispetto a quelle in uso, per minimizzare le emissioni diffuse di polveri all'esterno dell'area dello stabilimento;
 - I piazzali e le vie di transito vengano costantemente umidificati, soprattutto nei periodi estivi o con particolare ventosità e siccità, evitando formazione di rivoli e ristagni sull'argilla;
 - vengano applicate misure efficaci di mitigazione delle Polveri Totali Sospese, idonee rispetto alla natura del materiale scavato e alla tecnica di scavo adottata;
 - per il contenimento delle emissioni diffuse delle polveri, siano previsti idonei sistemi di nebulizzazione di acqua sulle aree più soggette a dispersione di polveri (es: cumuli di materiale del cd "cappellaccio") e nei periodi siccitosi;
 - l'attività venga sospesa in caso di giornate ventose o di pioggia particolarmente critiche;
 - i sistemi di abbattimento delle emissioni siano mantenuti costantemente in efficienza anche con un piano programmato di manutenzione;
 - le emissioni siano contenute nei limiti imposti dalla presente autorizzazione e dalla normativa vigente ed in ogni caso, ai livelli più bassi a seguito dell'utilizzo, cui è tenuta, della migliore tecnologia disponibile e/o che dovesse rendersi disponibile nell'arco temporale di validità ed efficacia della presente autorizzazione;
- 3) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, informare entro le otto ore successive l'autorità competente che, in tal caso, potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o imporre altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - 4) Predisporre la tenuta di un registro nel quale verranno annotate il numero di marce avvenute in condizione di emergenza e relative ore di funzionamento, e di trasmettere detto report annualmente in occasione dell'invio periodico delle analisi effettuate sugli altri punti di emissione;
 - 5) Comunicare, ai sensi del comma 5 dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, la data di avvio delle attività messa in esercizio nonché la data di messa a regime degli impianti, con un anticipo di almeno quindici giorni; A tal proposito, sempre ai sensi del comma 5 dell'art. 269, si stabilisce che il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto non deve essere superiore a giorni trenta;
 - 6) Effettuare le analisi relative alle emissioni dei primi 10 giorni (cd. "marcia controllata") durante i quali devono essere effettuati almeno n. 2 campionamenti significativi, in giorni non consecutivi, comunicandone preventivamente le date all'ARPA Puglia DAP BAT e alla Provincia B.A.T.;
 - 7) Trasmettere entro 30 gg. dalla messa a regime dell'impianto le analisi effettuate alla Provincia di Barletta Andria Trani, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL BAT SISP ed al Comune di Trani;
 - 8) Trasmettere entro 6 mesi dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale la documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi, dei sistemi di mitigazione delle polveri e di piantumazione della barriera arborea;

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

9) In riferimento alle emissioni in atmosfera:

- Effettuare le analisi, ai sensi del comma 4 lettera b) dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006, secondo i metodi e frequenza su prescritti, trasmettendo copia dei certificati analitici, completi di giudizio chimico esperto di tecnico abilitato, alla Provincia di Barletta Andria Trani, all'ARPA Puglia DAP BAT, alla ASL BAT (Dipartimento SISP), al Comune di Trani e conservandone l'originale presso il proprio impianto; i risultati dovranno essere accompagnati da relazione tecnica che descriva le condizioni di campionamento e di esercizio dell'impianto al momento delle misurazioni;
- i punti di campionamento delle emissioni in atmosfera dovranno essere minimo 5, di cui 2 a monte e 3 a valle rispetto alla direzione del vento, rilevata in situ al momento del campionamento;
- Le misurazioni delle emissioni in atmosfera devono essere eseguite nelle normali condizioni di esercizio ed effettuate sia durante il periodo di 10 giorni di marcia controllata sia con cadenza annuale;
- vengano attivate necessarie modalità di controllo delle emissioni diffuse (polvere) al contorno di cava, anche in funzione della meteorologia locale e della tecnica di coltivazione adottata, con specifico riferimento ai venti prevalenti ed ai terreni agricoli circostanti;

10) In riferimento alle emissioni acustiche:

- Valutare il livello di rumore immesso nell'ambiente esterno con rilievo condotto da tecnico competente in acustica, nel periodo di funzionamento a regime, nelle condizioni di esercizio più gravose, sia durante il periodo di marcia controllata sia, successivamente, con cadenza biennale;
- Trasmettere i risultati dei rilievi, accompagnati da relazione tecnica esplicativa a firma di tecnico competente, alla Provincia di Barletta Andria Trani, all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale BAT, alla ASL BAT SISP ed al Comune di Trani, entro trenta giorni dalla data di messa a regime;
- rispettare il limite di immissione imposto per le aree agricole, sia in termini assoluti che differenziali presso i corpi recettori, come rilevato da ARPA Puglia;
- Le misurazioni dovranno essere effettuate, comunque, ogni qual volta ci sia una modifica delle tecniche di coltivazione, di macchinari, mezzi e strumentazioni utilizzate o al variare dell'area di coltivazione (es: ampliamento);
- si adottino tempestivamente, ove risulti necessario all'esito delle misurazioni acustiche ovvero vengano rilevati valori superiori alla normativa e/o pianificazione di settore vigente, misure mitigative di impatto acustico, anche in ragione del clima acustico ambientale dell'area a contorno della cava;

11) Compilare ed aggiornare annualmente, il Catasto Informatizzato delle emissioni territoriali (CET), della Regione Puglia, residente presso il sito Internet <http://www.cet.arpa.puglia.it/>, nel quale saranno indicate le modalità alle quali attenersi, ed inviare le relative ricevute in occasione della trasmissione delle analisi sopra citate.

12) Richiedere preventivamente l'autorizzazione per eventuali modifiche, che possono determinare un aumento delle emissioni, o una variazione qualitativa delle emissioni, o che alterano le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse che costituiscono modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 269, c.8 del D.lgs. 152/06 e s.m.d.;

di precisare che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n 59, la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha una durata di **anni 15 (quindici)** a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Trani, che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Barletta Andria Trani per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n 59 art. 5 comma 1 e della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7 novembre 2013, prot. n. 0049801;
- le prescrizioni potranno essere modificate in seguito alle disponibilità di migliore tecnologia, nonché all'evoluzione della situazione ambientale ai sensi dell'art. 271, comma 9 lettera a) e b), del D.lgs. n. 152/2006;
- l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all' art. 279 del D.lgs. 152/06 e s.m.d., comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.lgs. 152/06 e s.m.d.;

di demandare all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale BAT ed alla ASL BAT (SISP) il controllo dell'osservanza da parte della Ditta di quanto riportato nel presente atto e nella relazione tecnica presentata dalla Ditta, oltre che di ogni altra disposizione di legge;

di far salve autorizzazioni, prescrizioni e vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, con eventuali diritti dei terzi;

di precisare che il presente schema di provvedimento non sostituisce eventuali e/o ulteriori autorizzazioni e/o atti di assenso ritenuti ex lege necessari per l'esercizio dell'attività;

di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.f. della Società, nonché del responsabile tecnico dell'impianto;

di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;

di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa;

di pubblicare la presente determinazione sull'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;

di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs 33/2013;

di dare atto, che secondo quanto previsto dal Piano Provvisorio Triennale 2013/2015 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità della Provincia Barletta Andria Trani, approvato con D.C. P. n. 7 del 02/07/2013 è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art 46 – 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii (scheda A - B), dal dirigente e dall'istruttore della presente;

di attestare l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. n°6 bis della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii. e art. n°1, comma 9, lett. e) della Legge n°190/2012, l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. n°35 bis del D.lgs. n°165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni di cui all'art. n°9, comma 1, del Piano triennale anticorruzione;

di notificare il presente provvedimento allo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP del Comune di Trani che dovrà rilasciare il titolo autorizzativo di Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. ai sensi dell' art. 4 c. 7 del D.P.R. n. 59/2013.

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore "VI Settore - Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura,, e Az. Agricole,Ambiente, Rifiuti, Elettrodotti (Provincia BAT) ", è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, li 21/11/2017

Il responsabile dell'istruttoria: Di Bitonto Ing. Stefano

Andria, li 21/11/2017

Il responsabile del procedimento: Di Bitonto Ing. Stefano

Andria, li 23/11/2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Guerra Ing. Vincenzo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Non rilevante sotto il profilo contabile)

Andria, li

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Lacasella Dott.ssa Giulia
